

Roma, 9 giugno 2020

Circolare n. 208/2020

Oggetto: Calamità naturali – Coronavirus – Convertito il DL Liquidità – Legge 5.6.2020, n.40, su G.U. n.143 del 6.6.2020.

Il decreto legge Liquidità è stato convertito con alcune modifiche; di seguito si evidenziano gli articoli di maggiore interesse del provvedimento, alla luce della legge di conversione indicata in oggetto.

Garanzia SACE (articoli 1 e 1-bis) – Come è noto, il decreto ha stanziato 200 miliardi di euro per favorire l'accesso al credito alle imprese, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI. La misura, che è stata approvata dalla Commissione UE, prevede che lo Stato, tramite SACE Spa, offra alle banche, alle istituzioni finanziarie e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, la garanzia per i finanziamenti erogati alle imprese. La legge di conversione ha previsto che possano essere garantite anche le operazioni di cessione di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, secondo modalità che verranno stabilite con successivo decreto ministeriale. E' sempre previsto che i finanziamenti garantiti non possano superare i 6 anni, ma con un periodo di preammortamento fino a 36 mesi (in precedenza 24 mesi). E' stato inoltre stabilito che le società collegate con società residenti nei territori black list non possano avvalersi della misura; inoltre le imprese beneficiarie al 31.12.2019 non dovevano essere classificate come "imprese in difficoltà" ai sensi della normativa comunitaria. Restano fermi i vincoli per usufruire della misura (es. divieto di distribuzione dei dividendi), ed è stato aggiunto l'obbligo di utilizzare fino a un quinto del finanziamento per il pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo emergenziale. La legge di conversione ha introdotto inoltre l'articolo 1-bis che prevede l'obbligo di dichiarazione di atto notorio per la richiesta dei finanziamenti ai fini antimafia, repressione dell'evasione fiscale e prevenzione di tentativi di infiltrazioni criminali.

Misure per garantire la continuità d'impresa (articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) – Sono state confermate senza modifiche sostanziali le disposizioni che consentono di evitare il fallimento delle imprese a seguito del lockdown; il nuovo codice sulle crisi di impresa diverrà operativo dal 2021; le perdite di capitale sociale dovute alla crisi del Covid non rilevano ai fini delle norme del Codice Civile che prevedono l'immediata messa in liquidazione; inoltre i bilanci possono essere redatti con la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività; sono sospesi gli effetti dei meccanismi di disincentivazione dei finanziamenti da parte dei soci. Sono stati prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020; la legge di conversione ha introdotto alcuni limiti all'improcedibilità prevista dal decreto legge per i ricorsi e le richieste di dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza depositati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Rivalutazione dei beni d'impresa (articolo 12-ter) – La legge di conversione ha riaperto per 3 anni i termini per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti nel bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 consentendo la rivalutazione nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, 2020 o 2021, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili.

Fondo di garanzia PMI (articolo 13) – Fino al 31 dicembre 2020 si prevede un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; tra l'altro si prevede l'intervento in garanzia del Fondo a titolo gratuito; l'innalzamento a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa; la possibilità di garantire anche le Mid-Cap (fino a 499 dipendenti).

Sospensione versamenti fiscali e previdenziali nei mesi di aprile e maggio (articolo 18) – Sono state confermate senza modifiche le misure che hanno consentito di sospendere i pagamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali, assistenziali e Inail, nonché dell’Iva negli scorsi mesi di aprile e maggio. La legge di conversione ha previsto che Piacenza, Alessandria e Asti siano tra i Comuni per i quali la sospensione dei versamenti a favore delle imprese residenti si applica prescindendo dalla dimensione aziendale, fermo restando il calo di fatturato di almeno il 33 per cento. Si rammenta che la ripresa dei pagamenti sospesi è prevista dal 16 settembre prossimo.

Sospensione canoni concessione beni immobili demaniali (articolo 18-bis) – La legge di conversione ha previsto la sospensione del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dall’1 marzo al 31 luglio 2020 per l’uso in regime di concessione o di locazione di beni immobili demaniali; i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente.

Sospensione ritenute d’acconto su lavoro autonomo (articolo 19) – Confermata senza modifiche la norma che ha previsto la sospensione delle ritenute d’acconto da parte dei sostituti d’imposta sui compensi a lavoratori autonomi con redditi fino a 400 mila euro erogati tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020.

Acconti delle imposte sui redditi (articolo 20) – E’ stata confermata la disposizione che consente di determinare gli acconti delle imposte sui redditi con il metodo previsionale (in misura non inferiore all’80 per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso).

Rimessione in termini per i versamenti (articolo 21) – E’ stata confermata senza modifiche la disposizione che ha previsto la proroga al 16 aprile dei versamenti alle P.A. scaduti a marzo scorso.

Certificazione Unica dei sostituti d’imposta (articolo 22) – Confermato il termine dello scorso 30 aprile per la consegna e la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche dei sostituti d’imposta.

Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche (articolo 26) – Sono state confermate le semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ma solo per importi inferiori a 250 euro trimestrali.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [118/2020](#)
[Allegato uno](#)
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.